

# BGer 2C 964/2021 vom 14. Dezember 2021

Bundesgericht, 2021-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_964\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_964_2021)

FR: TF 2C 964/2021 du 14 décembre 2021

IT: TF 2C 964/2021 del 14 dicembre 2021

## Regeste

Assistenza amministrativa (CDI CH-FR) | Assistenza giudiziaria e estradizione

## Erwägungen

### E. 1.1

L'11 maggio 2016, la Direction générale des finances publiques française (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità francese) ha presentato una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta) fondata sull'art. 28 della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91). Nella propria domanda, l'autorità richiedente indicava che un'indagine condotta in Germania dalla procura di Bochum e delle perquisizioni presso le succursali tedesche della banca B.\_\_\_\_\_ SA (di seguito: B.\_\_\_\_\_ SA o la banca) avevano permesso di sequestrare dei dati relativi a contribuenti francesi concernenti dei conti aperti presso la banca. L'autorità francese precisava che queste informazioni le erano state trasmesse dall'amministrazione fiscale tedesca il 3 luglio 2015, in seguito a una sua richiesta del 20 aprile 2015 fondata sulla direttiva 2011/16/EU relativa alla cooperazione amministrativa in ambito fiscale. La domanda di assistenza amministrativa verteva sugli anni dal 2010 al 2014 per l'imposta sul reddito e sugli anni dal 2010 al 2015 per l'imposta di solidarietà sulla sostanza ed era basata su due liste (la lista B inerente al 2006 e la lista C inerente al 2008) contenenti i numeri di conti bancari relativi a persone registrate con un codice "domicil" francese. Essa mirava a ottenere nome, cognome, data di nascita e indirizzo dei titolari e degli aventi diritto economico (secondo il formulario A) dei conti, nonché di ogni altra persona subentrante nei diritti e negli obblighi di questi ultimi nei confronti della banca.

### E. 1.2

Il 10 giugno 2016, l'AFC ha domandato a B.\_\_\_\_\_ AG di fornirle le informazioni richieste. La banca ha trasmesso tali informazioni tra il 24 giugno 2016 e il 28 luglio 2017. Informata da B.\_\_\_\_\_ AG della sussistenza di timori quanto al rischio che l'autorità richiedente non rispettasse il principio di specialità, l'AFC ha ottenuto dalle autorità competenti francesi, in uno scambio di lettere dell'11 luglio 2017 e in una lettera dell'autorità richiedente dello stesso giorno, l'assicurazione che le informazioni trasmesse sarebbero state comunicate unicamente alle persone e alle autorità menzionate nell'art. 28 par. 2 CDI CH-FR e utilizzate solo per gli scopi ivi elencati.

### E. 1.3

Il 9 febbraio 2018, l'AFC ha emanato otto decisioni finali nei confronti di alcune persone interessate - tra cui la banca, alla quale il Tribunale amministrativo federale aveva riconosciuto la qualità di parte con sentenza A-4974/2016 del 25 ottobre 2016 -, accordando all'autorità francese l'assistenza amministrativa richiesta. Con sentenza del 30 luglio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto dalla banca contro le decisioni finali dell'AFC del 9 febbraio 2018 e le ha annullate. Il 26 luglio 2019, pronunciandosi su ricorso dell'AFC, il Tribunale federale ha annullato questa sentenza e confermato le decisioni finali dell'AFC (sentenza 2C\_653/2018 del 26 luglio 2019, parzialmente pubblicata in DTF 146 II 150 ).

#### **E. 1.4**

In seguito alla sentenza del Tribunale federale del 26 luglio 2019, l'AFC ha ripreso l'esame delle procedure relative alla domanda dell'11 maggio 2016, le quali erano state momentaneamente sospese. Con decisione finale del 13 gennaio 2021, notificata a A.\_\_\_\_\_ tramite il suo patrocinatore, l'AFC ha concesso all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa. Con sentenza del 15 novembre 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da A.\_\_\_\_\_ avverso la decisione finale del 13 gennaio 2021 dell'AFC.

#### **E. 1.5**

Il 29 novembre 2021, A.\_\_\_\_\_ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso di diritto pubblico" (recte: ricorso in materia di diritto pubblico), con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15 novembre 2021 e la reiezione della domanda di assistenza amministrativa dell'11 maggio 2016, nella misura in cui essa lo riguarda. In via subordinata, il ricorrente chiede l'annullamento del giudizio querelato e domanda che non sia entrato nel merito della domanda di assistenza amministrativa summenzionata. In via ancora più subordinata, l'interessato postula il rinvio della causa all'AFC per nuova decisione nel senso dei considerandi. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

#### **E. 2**

Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l' art. 84a LTF , in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C\_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ; sentenza 2C\_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.1). Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 84a LTF ), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata,

la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4; sentenza 2C\_289/2015 del 5 aprile 2016 consid. 1.2.1, non pubblicato in DTF 142 II 218 ; sentenza 2C\_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ). Nel contesto dell' art. 84a LTF , la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C\_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C\_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1; 2C\_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 6.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3; sentenza 2C\_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell' art. 84a LTF , occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C\_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 2.2; 2C\_121/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2; 2C\_672/2018 del 27 agosto 2018 consid. 3.2). Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 2 LTF ) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 139 II 340 consid. 4). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C\_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5 e 2C\_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 7.1), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall' art. 84 cpv. 2 LTF ( DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C\_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5 e 2C\_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 4.1).

### **E. 3**

Il ricorrente sostiene che la presente causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale sotto due diversi punti di vista.

#### **E. 3.1**

In primo luogo, l'insorgente afferma che il Tribunale amministrativo federale avrebbe violato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla trasmissione di informazioni ottenute mediante reati ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. c LAAF. Le questioni poste dall'applicazione di tale norma nel caso di specie sarebbero di importanza fondamentale. Secondo i fatti constatati nel giudizio impugnato (pag. 21), la domanda di assistenza amministrativa in discussione non era fondata direttamente su dati ottenuti illegalmente, bensì sui dati rinvenuti durante le perquisizioni effettuate presso le succursali tedesche della banca e successivamente comunicati alla Francia sulla base della direttiva 2011/16/EU relativa alla cooperazione amministrativa in ambito fiscale (supra consid. 1.1). La questione sollevata dal ricorrente non si pone dunque in concreto.

#### **E. 3.2**

In secondo luogo, l'insorgente rileva che, nei documenti oggetto della domanda di assistenza, egli sarebbe indicato "con un recapito italiano e non con uno francese" (ricorso,

pag. 3), ciò che, nell'ottica dell'esame del criterio della rilevanza verosimile, violerebbe l'art. 28 CDI CH-FR. A questo proposito, il ricorrente - in violazione del suo obbligo di motivazione ( art. 42 cpv. 2 LTF ; cfr. supra consid. 2) - non spiega più nel dettaglio perché andrebbe ammessa su questo punto l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell' art. 84a LTF . Sia come sia, l'obiezione relativa al fatto che un contribuente non avrebbe la propria residenza fiscale nello stato richiedente è già stata esaminata dal Tribunale federale (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.6 e 3.7; 142 II 161 consid. 2.2). La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre dunque ritornare sotto l'angolo dell' art. 84a LTF .

#### **E. 4**

Il ricorrente ritiene che il suo caso sia particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , invocando una violazione del diritto di essere sentito. A mente dell'insorgente, la sentenza impugnata conterrebbe una "motivazione standardizzata tipo taglia e incolla", che non gli permetterebbe - in particolare per quanto riguarda l'esame del criterio della rilevanza verosimile - di conoscere le ragioni per le quali il suo ricorso è stato respinto (cfr. ricorso, pag. 3 seg.). Egli non avrebbe inoltre potuto consultare, sempre in violazione del suo diritto di essere sentito, alcuni documenti necessari alla difesa dei propri interessi (cfr. ricorso, pag. 6 seg.).

##### **E. 4.1**

La questione sollevata dall'insorgente (diritto di essere sentito) non riguarda l'applicazione di norme specifiche in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Pertanto, è a ragion veduta che l'interessato non invoca in proposito l' art. 84a LTF (questione giuridica di importanza fondamentale), ma piuttosto l' art. 84 cpv. 2 LTF (caso particolarmente importante) (cfr. sentenze 2C\_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 4.2 in fine e 2C\_901/2021 del 25 novembre 2021 consid. 4.3).

##### **E. 4.2**

Nella fattispecie, il ricorrente critica il fatto che il Tribunale amministrativo federale gli avrebbe notificato una sentenza con una motivazione standardizzata e non gli avrebbe permesso di consultare alcuni documenti. Come illustrato in precedenza (supra consid. 2), l'insorgente avrebbe tuttavia dovuto esporre, dettagliando a sufficienza la propria posizione, per quale ragione il modo di procedere dell'autorità precedente andava ritenuto non solo contrario all' art. 29 cpv. 2 Cost. , ma anche gravemente lesivo di tale diritto fondamentale, al punto da giustificare l'entrata in materia sulla base dell' art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. supra consid. 2). In mancanza di una qualsiasi motivazione in tal senso, il caso non può essere considerato particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF .

#### **E. 5**

Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).

#### **E. 6**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.